



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. - Controdeduzioni alle osservazioni presentate sul progetto preliminare e approvazione del progetto definitivo

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTA**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **18:00**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	No	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
FIUME TERESA	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	Sì	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	No		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 18 del 07/06/2022 dell'SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA avente per oggetto: **“VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL PROGETTO PRELIMINARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Rollè il quale

RELAZIONA SULLA PROPOSTA

ricordando i due obiettivi della variante, e cioè l'individuazione di un'area ove il CISA 12 intende realizzare un centro diurno per anziani e la riconversione a terreno agricolo di un'area facente parte di un complesso produttivo parzialmente inattuato. Richiama poi la precedente deliberazione consiliare del 29 luglio 2021 con cui si era approvato il progetto preliminare della variante e il successivo iter di pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni, fino al 15 ottobre 2021, per la presentazione di osservazioni, nonché la trasmissione a Città Metropolitana, ARPA, ASL TO5, Smat S.p.A. e Organo tecnico di valutazione ambientale del Comune di Candiolo. Ricorda come nel periodo di pubblicazione siano pervenute quattro osservazioni, sulle quali ora il Consiglio Comunale è chiamato a esprimersi preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo di variante, il quale in ogni caso, laddove è stato ritenuto opportuno, le accoglie già parzialmente. Riporta poi il contenuto di tali osservazioni, delle quali due hanno natura geologica, una riguarda la trasformazione della destinazione da servizi a verde privato di una piccola area nella fascia di rispetto della ferrovia e la quarta la possibile destinazione di immobili a destinazione commerciale anche a "struttura per il commiato", su richiesta di una società di pompe funebri;

Udito l'intervento del progettista della variante, Ing. Ferrato, reso su invito del Presidente per illustrare i contenuti tecnici del progetto in approvazione, nel quale si sofferma sulla valutazione acustica relativa all'area industriale ritornata ad agricola, dove quindi la classe acustica passa dalla V alla III, e sull'osservazione dell'ARPA in merito alla compensazione ambientale con previsione di una nuova quinta arborea, che è stata accolta anche secondo il parere dell'Organo tecnico comunale. Quanto alle osservazioni di carattere idrogeologico relative all'ambito AC5 si richiama al documento di controdeduzioni allegato al progetto definitivo: è stato rilevato un ristagno di acque, per cui sono state imposte pavimentazioni drenanti nell'area a parcheggio. Rileva poi che l'osservazione sulla possibilità di installare strutture per il commiato è stata recepita nelle norme tecniche di attuazione relative alle zone B, T e Btr;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Rollè, che, in merito alle pavimentazioni drenanti, ricorda come la prescrizione fosse già presente nella variante strutturale di adeguamento al P.A.I.;

Udito l'intervento del consigliere Melino, in merito all'accoglimento delle osservazioni provenienti da privati e aventi natura idrogeologica;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 11
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 18 del 07/06/2022 dell'SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA avente per oggetto: **“VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE SUL PROGETTO PRELIMINARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO”**.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 11
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N. 18

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 07/06/2022

OGGETTO: Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. - Controdeduzioni alle osservazioni presentate sul progetto preliminare e approvazione del progetto definitivo

Premesso che il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.89-30562 del 25/07/1989 e modificato con:

- ✓ Variante strutturale n.1 ex art.17, Lur 56/77, approvata con DGR n. 66-1523 del 12.11.1990;
- ✓ Variante strutturale n.2 ex art.17, comma 4, Lur 56/77, approvata con DGR n.5-3971 del 24.9.2001;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 1, approvata con DCC n.29 del 21.5.2002;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 2, approvata con DCC n.64 del 21.10.2002;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 3, approvata con DCC n.29 del 26.5.2006;
- ✓ Variante ex artt.17 e 40, Lur 56/77, approvata con DGR n. 10-9528 del 2.9.2008;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 4, approvata con DCC n.57 del 28.9.2010;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n. 5, approvata con DCC n.31 del 31.7.201
- ✓ Variante Strutturale n.3 L.R.1/07, approvata con DCC n.1 del 12.2.2014;
- ✓ Variante ex art.17, comma 5, Lur 56/77 n.6, approvata con DCC n.55 del 30/11/2015;
- ✓ Variante ex art.17, comma 7, Lur 56/77 n.7, approvata con DCC n.19 del 26/7/2018;
- ✓ Variante "semplificata" ex art.17bis, approvata con DCC n.49 del 30/9/2019,

Rilevato che:

- sul territorio comunale non è presente una struttura adibita a Centro Diurno per l'accoglienza di anziani e/o disabili;
- l'Amministrazione comunale ha formalizzato, al CISA 12 di Nichelino, l'intenzione di procedere all'acquisizione di un terreno, mantenendone in capo al Comune la nuda proprietà e cedendone, al CISA 12, il diritto di superficie;
- è, quindi, necessario individuare un ambito atto alla funzione, tenendo conto che il PRGC vigente non dispone di aree urbanisticamente predisposte al tipo di intervento e che l'operazione urbanistica di cui sopra è realizzabile attraverso la procedura prevista dall'art.17, comma 5, L.R.56/77;

Dato atto che:

- con determinazione Reg.gen.n.298 del 25.9.2020 è stato conferito l'incarico per la predisposizione della Variante allo "Studio Mellano Associati", nella persona dell'ingegnere Giorgio Sandrone;
- con determinazione Reg.gen.n.172 del 17.5.2021 si è preso atto della modifica della ragione sociale dello studio incaricato, da "Studio Mellano Associati" a "Smaprogetti";

Considerato che:

- l'obiettivo principale della Variante è costituito dall'individuazione di un ambito urbanistico adatto a realizzare una struttura da destinare a Centro Diurno per l'accoglienza di anziani e/o disabili, in collaborazione con il CISA 12 di Nichelino;
- secondariamente, cogliendo l'occasione rappresentata dall'iter di Variante avviato, si intende ricondurre alla originaria destinazione agricola una porzione di area produttiva facente parte di un comparto parzialmente inattuato;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29 luglio 2021 con la quale veniva adottata la Variante Parziale n.8 al PRGC, ai sensi dell'art.17, comma 5, L.R. 56/77 e ss.mm.e ii., con verifica di assoggettabilità alla VAS;

Evidenziato che la Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29 luglio 2021, relativa all'adozione della Variante Parziale n.8 al PRGC, con i relativi allegati, è stata pubblicata con avviso in data 15 settembre 2021, per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio digitale, dal 15

settembre 2021 al 15 ottobre 2021, di cui al registro pubblicazione atti n.693/2021, oltre che nelle competenti sezioni del sito istituzionale comunale;

Evidenziato che gli atti della presente Variante Parziale n.8 sono stati trasmessi, con nota del 15 settembre 2021 prot. n.9577, ai seguenti Enti, per i rispettivi pareri di competenza:

- ✓ Regione Piemonte - Settori "Ambiente Energia e Territorio" e "Biodiversità e Aree Naturali";
- ✓ Città Metropolitana di Torino, Servizi: "Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica" e "Valutazione Impatto Ambientale - Procedure VAS";
- ✓ Arpa Piemonte;
- ✓ A.S.L. TO5;
- ✓ S.M.A.T. s.p.a.;
- ✓ Struttura competente VAS del comune di Candiolo,

Evidenziato che al progetto della Variante, così come adottato, sono pervenute, entro i termini di pubblicazione, n.4 osservazioni:

1	Maina Franco	Prot. n. 10826 del 14.10.2021
2	Comune di Candiolo - Settore Urbanistica	Prot. n. 10858 del 15.10.2021
3	Onoranze Funebri "La Madonnina"	Prot. n. 10909 del 15.10.2021
4	Margaria Valentino	Prot. n. 10910 del 15.10.2021

Constatato che la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 5 novembre 2021, prot.11738, il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale n.8, con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" e con i progetti sovracomunali, dichiarato con atto DD 5328 del 20.10.2021, senza formulare osservazioni;

Constatato, inoltre, che:

- ✓ l'ASL TO5 ha trasmesso il proprio parere di non assoggettabilità alla VAS, acquisito al protocollo comunale n.10881 del 15.10.2021;
- ✓ l'ARPA Piemonte ha trasmesso il proprio contributo tecnico, formulato in data 15.10.2021, prot.92677, acquisito al protocollo comunale n.10896 del 15.10.2021;
- ✓ la Regione Piemonte - Direzione e Ambiente, Energia e territorio, ha trasmesso il proprio parere di non assoggettabilità alla VAS e alla Valutazione d'Incidenza, acquisito al protocollo comunale n.10292 del 30.9.2021;

Rilevato che, in seguito all'acquisizione dei pareri e dei contributi formulati dai succitati Enti, in data 25 maggio 2022, con specifico Decreto, l'Organo Tecnico Comunale per la valutazione ambientale ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, stabilendo che quanto contenuto nelle osservazioni pervenute, in particolare dall'Arpa Piemonte, dovrà essere recepito secondo le procedure normative;

Accertato che le osservazioni presentate e il Decreto dell'Organo Tecnico Comunale sono stati trasmessi al Professionista incaricato, per le opportune valutazioni e conseguenti proposte tecniche di controdeduzione;

Constatato che in data 21 giugno 2022, al prot.n.7250, unitamente al Progetto Definitivo della Variante, è stato acquisito l'elaborato "Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare", contenente, al capitolo 2, le Controdeduzioni alle Osservazioni pervenute, così come predisposte dal Professionista incaricato;

Dato atto che: il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le osservazioni e proposte presentate nel pubblico interesse, controdeducendo e congruamente, motivandone l'accoglimento, il parziale accoglimento o il rigetto e che, sulla base di questi principi, le osservazioni pervenute hanno avuto il seguente esito:

1	Maina Franco	Parzialmente accolta
2	Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica	Accolta
3	Onoranze Funebri "La Madonnina"	Accolta
4	Margaria Valentino	Parzialmente accolta

Dato atto, altresì, che nell'Elaborato 1 "Relazione illustrativa della Variante Parziale n.8", al punto 7.1 vengono trattate le indicazioni specifiche espresse nel Decreto in data 25 maggio 2022, quale parere motivato dell'Organo Tecnico comunale competente in materia di VAS, che trovano riscontro nella modifica della Tabella di Zona n.57 (zona AC5) di P.R.G.C., così come evidenziato nell'Elaborato 2 "Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del PRGC vigente con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.8 (stralcio)";

Visto il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.8 al PRGC vigente, redatto dallo studio Smaprogetti, integrato sulla base del recepimento delle osservazioni pervenute, risultante costituito dai seguenti elaborati:

/	Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al Progetto preliminare
Elaborato 1	Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.8
Elaborato 2	Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del PRGC vigente con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.8 (stralcio)
Tavola 1	Assetto urbanistico ed azzonamento del territorio comunale - sc.1:5.000
Tavola 2.1	Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000

Visto l'art.17, comma 5 della L.R. n.56/77 che individua le condizioni per qualificare una Variante come Parziale;

Visto il successivo comma 7, ai sensi del quale la deliberazione di adozione della Variante Parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come Parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRGC vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

Ritenuto di meglio specificare che la Variante in oggetto rientra nel campo di applicazione della citata norma in quanto:

- a) l'impianto strutturale del PRGC vigente non è stato modificato in quanto le modifiche

normative apportate risultano conformi alla struttura del piano regolatore e integrate nel quadro normativo esistente;

- b) l'oggetto della Variante non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale, non ricade all'interno di vincoli nazionali e regionali posti a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, e di conseguenza non sono state apportate variazioni ai suddetti strumenti urbanistico-ambientali;
- c) la Variante 8 non riduce la quantità globale delle aree a servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) la Variante 8 non interviene sulla capacità insediativa residenziale prevista dal PRGC vigente, pertanto non si apportano modifiche alla CIRT di piano regolatore;
- e) la Variante 8 riduce l'area a destinazione produttiva I6, pertanto non incrementa né le superfici territoriali delle aree a destinazione produttiva, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva né gli indici ad asse afferenti previsti dal P.R.G.C. vigente;
- f) la Variante 8 non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
- g) la Variante 8 non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Ritenuto di evidenziare i parametri del PRGC attualmente vigente (riconducibili alla variante strutturale n° 3 – DCC n° 01 del 12/02/14), significativi, ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/77, ribadendo che gli stessi:

- ✓ non sono stati modificati dalle successive Variante Parziale nn.6 e 7;
- ✓ sono, in parte, stati modificati dalla presente Variante Parziale n.8 (pur rientrando nei criteri di classificazione della variante, quale "parziale", così come previsti dall'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii.),

il tutto secondo la seguente tabella:

	DATI DI PRGC	VARIANTE PARZIALE 7	VARIANTE PARZIALE 8
CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA (C.I.R.T.)	7.719 ab.	7.719 ab.	7.719 ab.
STANDARD ART.21 L.R.56/77 - RESIDENZIALI (lett.c-d, art.17, comma 5 L.R.56/77)	mq.264.308	mq.264.308	mq.263.998
SUPERFICIE TERRITORIALE AREE PRODUTTIVE (lett.f, art.17, comma 5 L.R.56/77)	mq.535.100	mq.535.100	mq.511.899
STANDARD ART.21 L.R.56/77 - PRODUTTIVI (lett.c-d, art.17, comma 5 L.R.56/77)	mq.121.857	mq.121.857	mq.121.857

Rilevato che non ricorrono le condizioni di cui all'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 (il quale prevede che, laddove la Città Metropolitana esprima osservazioni in merito alla classificazione della Variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione debba dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Città Metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della Città Metropolitana stessa), in quanto con il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale n.8, in data 5 novembre 2021, prot.11738, la Città Metropolitana di Torino non ha formulato osservazioni;

Visti:

- l'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii.;
- il PRGC vigente come modificato dalla precedente Variante Parziale 7;
- il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.8 redatto dai Professionisti incaricati, presentato in data 21.6.2022, prot.7250;
- il Decreto dell'Organo Tecnico Comunale, reso in data 25 maggio 2022, relativo alla non assoggettabilità della Variante Parziale alla VAS,

PROPONE

di esprimere la votazione sulle Controdeduzioni alle osservazioni al Progetto Preliminare:

Sulla controdeduzione 1 (relativa all'osservazione 1):

- ✓ di **accogliere parzialmente** l'osservazione n.1 (Maina Franco, prot.10826 del 14.10.2021) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.2.1, punto 1 della "Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare" (allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Sulla controdeduzione 2 (relativa all'osservazione 2):

- ✓ di **accogliere** l'osservazione n.2 (Comune di Candiolo - Settore Urbanistica, prot. 10858 del 15.10.2021) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.2.1, punto 2 della "Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare" (allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Sulla controdeduzione 3 (relativa all'osservazione 3):

- ✓ di **accogliere** l'osservazione n.3 (Onoranze Funebri "La Madonnina", prot.10909 del 15.10.2021) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.2.1, punto 3 della "Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare" (allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Sulla controdeduzione 4 (relativa all'osservazione 4):

- ✓ di **accogliere parzialmente** l'osservazione n.4 (Maragaria Valentino, prot. 10910 del 15.10.2021) secondo le motivazioni e le modalità indicate al cap.2.1, punto 4
- ✓ della "Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare" (allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) che qui si intendono interamente riportate e trascritte;

Quindi:

1. ai sensi dell'art.17 comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 e ss.mm.e ii., di approvare la Variante Parziale n.8 al vigente PRGC, con i contenuti e le modifiche come sopra illustrate, nonché con le integrazioni introdotte in seguito al recepimento delle osservazioni pervenute, composta dai seguenti elaborati tecnici:

/	Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate al Progetto preliminare
Elaborato 1	Relazione Illustrativa della Variante Parziale n.8
Elaborato 2	Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del PRGC vigente con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.8 (stralcio)
Tavola 1	Assetto urbanistico ed azzonamento del territorio comunale - sc.1:5.000
Tavola 2.1	Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000

2. di dare atto che i contenuti della presente Variante Parziale sono stati sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS attraverso la predisposizione di apposito Documento, trasmesso contestualmente alla Variante agli Enti competenti (procedimento integrato ai sensi della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016);
3. di dare atto che la Variante Parziale n.8 è stata esclusa dal procedimento di VAS, come definito nel Decreto in data 25 maggio 2022, a cura dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS , in recepimento dei pareri degli Enti competenti, subordinatamente all'introduzione di alcune indicazioni ambientali nel testo delle Norme di Attuazione, le quali trovano riscontro nella modifica della Tabella di Zona n.57 di P.R.G.C., così come evidenziato nell'Elaborato 2 "Norme Tecniche di Attuazione - Documento Coordinato del PRGC vigente con le modifiche inserite con la Variante Parziale n.8 (stralcio)";
4. di dare atto che la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 5 novembre 2021, prot.n.11738, il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale n.8, con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" e con i progetti sovracomunali, dichiarato con atto n. DD 5328 del 20.10.2021, senza formulare osservazioni;
5. di dare atto che il Comune di Candiolo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
6. di dare atto che la Variante Parziale n.8 non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non ha scontato le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01;
7. di dare atto che la presente Variante Parziale n.8 presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art.17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77;
8. di trasmettere la presente deliberazione, con gli atti tecnici necessari, su supporto digitale e firmati digitalmente, alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte, in ottemperanza ai disposti di cui all'art.17, comma 7, della L.R. 56/77;
9. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti;
10. di dichiarare, stante l'urgenza a concludere in tempi brevi l'iter procedimentale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE